

## AGEVOLAZIONI

---

# ***La mancata trasmissione all'Enea non comporta la perdita della detrazione***

di Lucia Recchioni

Con la [risoluzione 46/E/2019](#), pubblicata nella giornata di ieri, **18 aprile**, l'**Agenzia delle entrate** ha finalmente chiarito quali sono gli effetti derivanti dalla **mancata trasmissione all'Enea** delle informazioni sugli **interventi di ristrutturazione edilizia**, espressamente **escludendo che il mancato o tardivo invio dei dati possa comportare la perdita del diritto alle detrazioni**.

Sul punto, infatti, non era chiaro se la mancata trasmissione delle informazioni potesse comportare la **revoca** dell'agevolazione, come tra l'altro attualmente previsto per gli **interventi di riqualificazione energetica**: tale **applicazione estensiva** delle conseguenze del mancato invio è stata tuttavia **esclusa** dall'Agenzia delle entrate, **in considerazione dell'assenza di una disposizione normativa** che preveda la suddetta revoca.

Invero, né l'[articolo 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998](#) (il quale reca l'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione), né l'[articolo 16 D.L. 63/2013](#) prevedono la perdita del **diritto alla detrazione** in caso di **mancata o tardiva trasmissione**.

Giova a tal proposito ricordare che, con l'[articolo 1, comma 3, lett. b\), n. 4\), L. 205/2017](#), il Legislatore ha aggiunto nell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#) il **comma 2-bis**, in forza del quale: ***“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Enea le informazioni sugli interventi effettuati. L'Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.”***

Il [sito internet](#) è stato reso disponibile dall'Enea soltanto in data **21.11.2018**, prevedendo che, per tutti gli **interventi dal 01.01.2018 al 21.11.2018**, la trasmissione dovesse essere effettuata **entro 90 giorni dalla suddetta data**. In considerazione delle richieste avanzate dagli operatori è stata tuttavia concessa una **proroga** dei termini previsti per la trasmissione dei **dati per l'anno 2018**, fino al **01.04.2019**.

A **regime** (ovvero per gli interventi terminati nel 2019) la trasmissione dovrà invece avvenire entro il termine di **90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo**.

Tuttavia, se la data di fine lavori è **compresa tra il 01.01.2019 e l'11.03.2019**, il termine di **90 giorni decorre dall'11.03.2019**, giorno di messa *on line* del sito.

**Non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere oggetto di comunicazione**, essendo prevista esclusivamente la trasmissione dei dati riguardanti gli **interventi edilizi e tecnologici** che comportano **risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili**.

Più precisamente, gli **interventi soggetti all'obbligo della comunicazione all'Enea sono i seguenti**:

#### **Strutture edilizie:**

- **riduzione della trasmittanza delle pareti verticali** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno,
- **riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali** e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi,
- **riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.

#### **Infissi:**

- **riduzione della trasmittanza dei serramenti** comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.

#### **Impianti tecnologici**

- installazione di **collettori solari (solare termico)** per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti,
- sostituzione di generatori di calore con **caldaie a condensazione** per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto,
- sostituzione di generatori con **generatori di calore ad aria a condensazione** ed eventuale adeguamento dell'impianto,
- **pompe di calore per climatizzazione** degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto,
- **sistemi ibridi** (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto,
- **microcogeneratori** ( $P_e < 50 \text{kWe}$ ),
- **scaldacqua a pompa di calore**,
- **generatori di calore a biomassa**,
- installazione di **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze,
- installazione di **sistemi di termoregolazione e *building automation***,

- **teleriscaldamento**,
- installazione di **impianti fotovoltaici** e **sistemi di accumulo** (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).

**Elettrodomestici** (di **classe energetica minima prevista A+**, ad **eccezione** dei **forni** la cui **classe minima è la A**. Piani cottura e lavasciuga non classificati)

- **forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici.**

Seminario di specializzazione

**LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL  
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)